



flash info paper

Compliance & Risk Management

aprile 2021

Il presente numero si propone di illustrare le principali novità in tema di compliance normativa in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, del Regolamento Europeo GDPR e in materia di anticorruzione.

In questo numero:

- D.LGS. 27/2021: Cosa succede alla sicurezza alimentare?
- La digitalizzazione nella gestione dei rifiuti: nuove prospettive per un futuro sempre più *green*
- Modelli di Risk Management: coordinamento tra i protagonisti del D.Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012
- ANCI Lombardia “Progetto rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella PA”
- Parere del Garante per la protezione dei dati personali in merito ai «pass vaccinali» per accedere a locali o fruire di servizi specifici
- Cancellazione «selettiva» dei dati da parte dei professionisti
- Sanzioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali nei confronti delle pubbliche amministrazioni
- Adozione delle linee guida 1/2020 dello EDPB sul trattamento dei dati personali nel contesto dei veicoli connessi e delle applicazioni legate alla mobilità
- Delitto di falso in atto pubblico e autoriciclaggio
- Sequestro di beni mobili e immobili in materia penale
- Reati societari e sequestro apicale

INDICE

pag.

Ambiente e sicurezza alimentare	2
Anticorruzione	3
Privacy	5
Giurisprudenza	6

vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere le notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailinglist.

BDO

AMBIENTE E SICUREZZA ALIMENTARE

D.LGS. 27/2021: COSA SUCCEDDE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE?

In data 11 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, in vigore dal 26 marzo 2021, che ha la finalità di adeguare la disciplina italiana al Regolamento 2017/675 dell'Unione Europea relativo al sistema dei *controlli ufficiali* svolti sugli alimenti e sui mangimi, nonché sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari. Il Decreto regolamenta principalmente i seguenti aspetti:

- individuazione delle *autorità competenti* (Ministero della Salute, Ministero delle politiche agricole cd. Mipaaf, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano e ASL) e definizione delle competenze;
- definizione di un Piano di Controllo Nazionale *in base alla categoria di rischio assegnata a ciascun operatore*;
- indicazioni di nuove procedure per lo svolgimento delle attività di *controperizia* e *controversia* a seguito di eventuali *non conformità*, a totale carico degli operatori;
- riorganizzazione di posti di controllo frontalieri;
- obbligo di tracciabilità dei medicinali veterinari, ovvero registrazione dei trattamenti in formato elettronico a partire dal 28 gennaio 2022.

Da segnalare l'art. 18 che, nella sua formulazione originaria, prevedeva l'abrogazione di alcuni artt. della legge 283/62, che regolamenta la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti. A seguito di tale abrogazione, dal 26 marzo 2021, difatti, la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione, contenenti additivi non autorizzati, etc. *sarebbe stata punita* esclusivamente con una sanzione pecuniaria. Tale previsione è apparsa decisamente in contrasto con quanto previsto dal Disegno di legge AC 2427 ("Nuove norme in materia di reati agroalimentari" - cd. Riforma Caselli), attualmente in discussione alla Camera, il cui obiettivo è quello di *rafforzare il sistema penale* attraverso:

- nuove ipotesi delittuose in materia agro-alimentare, gravate nel caso di *disastro sanitario*;
- estensione del catalogo dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 con i nuovi reati agroalimentari (punibili anche con sanzioni interdittive) e l'introduzione di un modello organizzativo di gestione e controllo *ad hoc* per gli operatori del settore alimentare.

A porre rimedio a tale contraddizione, è intervenuto, in extremis, il Governo Draghi che, con l'approvazione del decreto legge 22 marzo 2021, n. 42, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 marzo 2021 ed entrato in vigore il 25 marzo 2021 (quindi antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 27/21) che ha modificato l'art. 18 del D.Lgs. 27/2021, evitando l'abrogazione delle sanzioni di carattere penale e amministrativo previsto dalla legge 283/1962.

A parte il tempestivo «aggiustamento» normativo, rimane comunque un punto da chiarire nel processo di valutazione del livello di «rischio» da assegnare agli operatori della filiera alimentare, ovvero quali strumenti e protocolli possano incidere sulla determinazione del *rating* e quindi rientrare tra le misure di *autocontrollo alimentare* a cui fa riferimento il legislatore italiano oltre alle *certificazioni di qualità*. Anche alla luce di quanto previsto dalla cd. Riforma Caselli, risulta spontaneo il riferimento all'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/01.

Fonte:

-  Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2021
-  Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2021

LA DIGITALIZZAZIONE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI: NUOVE PROSPETTIVE PER UN FUTURO SEMPRE PIÙ GREEN

L'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA) punta alla *digital transformation* della gestione dei rifiuti sostenendo, con il suo ultimo *briefing*, come l'evoluzione delle tecnologie digitali potrebbe creare nuove opportunità di sviluppo in ambito di gestione dei rifiuti e avere un grosso impatto sulla sostenibilità e sull'economia circolare dei rifiuti. Secondo l'AEA, difatti, la robotica, l'*Internet of things*, il *cloud computing*, l'intelligenza artificiale e il *Big Data* sono gli strumenti idonei a potenziare contestualmente il processo di gestione e di monitoraggio del mondo *waste* (dalla raccolta differenziata al recupero e riciclo del rifiuto), a facilitare lo scambio del flusso di informazioni tra i soggetti coinvolti nella filiera del riciclo del rifiuto (es. produttori, impianti di gestione, etc.) ed a garantire un efficace sistema di tracciabilità del rifiuto mediante la creazione di un *passaporto dei prodotti* digitale. Tra i vantaggi presentati dall'AEA sull'utilizzo degli strumenti digitali in ambito *waste* c'è sicuramente una notevole riduzione di sprechi e di costi a cui le aziende sono continuamente sottoposte.

Alla luce dell'input offerto dall'AEA e dal Parlamento Europeo nel *Nuovo Piano di Azione per l'economia circolare*, approvato a febbraio 2021, a che punto è l'Italia sul tema digitalizzazione dei rifiuti?

Dopo l'abolizione del SISTRI e le modifiche al Testo Unico Ambientale dello scorso settembre, l'obiettivo dell'Italia è quello di creare un sistema di tracciabilità dei rifiuti, indirizzati al recupero e allo smaltimento, *digitalizzato* attraverso l'istituzione del RenTri (registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti). Tuttavia, nonostante molte imprese di progettazione e sviluppo *software* hanno già creato *piattaforme web integrate* al fine di gestire le attività gestionali e operative del mondo *waste* in versione digitalizzata, il Ministero dell'Ambiente non si è ancora espresso al riguardo, pertanto, non rimane che aspettare i decreti attuativi per apprendere le logiche e le modalità di funzionamento del RenTri.

Fonte:

-  European Environment Agency



ANTICORRUZIONE

MODELLI DI RISK MANAGEMENT: COORDINAMENTO TRA I PROTAGONISTI DEL D.LGS. 231/2001 E DELLA L. 190/2012

È di recente pubblicazione il sesto *working paper* della Collana scientifica dell'Autorità Nazionale Anticorruzione: *Compliance "Anticorruzione" e Modelli ex D.Lgs. 231/2001*.

Il testo si prefigge lo scopo di analizzare i punti di contatto tra la normativa della Responsabilità Amministrativa degli Enti e la legge Anticorruzione, facendo luce sui punti di contatto, differenze e metodi di coordinamento dei protagonisti di questi sistemi:

- l'Organismo di Vigilanza (OdV) e
- il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT).

Nel proprio svolgimento il *working paper* sottolinea come sia quanto mai opportuno risalire alla matrice di origine dei sistemi di controllo interno (SCI), di stampo prettamente statunitense, al fine di individuare gli elementi distintivi dei framework "231" e "190" e dei rispettivi organismo (OdV e RPCT).

Questo riferimento sistematico, ha aiutato la stessa ANAC a correggere la rotta impostata nel 2015 in tema di coesistenza delle figure dell'OdV e RPCT nelle Società a partecipazione pubblica ricadenti nel perimetro di intersezione dei modelli ex D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012. La prima posizione in merito infatti, prevedeva che l'RPCT potesse far parte dell'Organismo di Vigilanza della Società. Tale indirizzo sottovalutava però la funzione di controllo c.d. di secondo livello che allo stesso RPCT viene attribuita dalla L. 190/2012 ed identificabile nei poteri di connotazione operativa e gestionale.

Venivano così aperte all'RPCT, le porte di un Organismo caratterizzato dall'indipendenza operativa, proprio per essere idoneo ad effettuare controlli di livello superiore nella piramide del SCI, ossia i controlli di terzo livello.

Per evitare il più classico dei cortocircuiti tra controllore e controllato l'ANAC, con la determinazione n. 1134 del 2017, ha cambiato rotta sancendo chiaramente l'uscita dagli OdV del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Chiarito quindi che il Responsabile Anticorruzione incarna il ruolo tipico di una funzione votata a controlli di secondo livello, ed è quindi del tutto assimilabile a una funzione di *compliance*, la domanda sorge spontanea: **quale funzione può rivestire il ruolo di RPCT in un sistema di controllo interno correttamente costruito?**

Il *paper* evidenzia come l'identificazione del Direttore dell'Internal Audit quale RPCT dell'Ente, molto diffusa ancora oggi, dimostri rilevanti limiti di *segregation of duties* dei ruoli.

La soluzione auspicata dall'autore è che il ruolo dell'RPCT, possa essere individuato in una vera e propria figura di *Compliance Manager* articolata in modo da ricomprendere sotto di sé i sistemi di controllo della Responsabilità Amministrativa d'Impresa, Informativa Societaria, Anticorruzione e Antitrust, segnando così una netta linea di demarcazione con gli organi deputati ai controlli indipendenti di terzo livello, ossia Organismo di Vigilanza e *Internal Audit*.

Fonte:



Autorità Nazionale Anticorruzione

ANCI LOMBARDIA "PROGETTO RAFFORZAMENTO COMPETENZE PER CONTRASTARE RICICLAGGIO E CORRUZIONE NELLA PA"

ANCI Lombardia, in partenariato con Regione Lombardia, ha avviato nel 2020 il progetto "Rafforzamento Competenze per Contrastare Riciclaggio e Corruzione nella P.A."

Il programma, avviato negli ultimi mesi del 2020, attraverso percorsi integrati di formazione, di scambio di buone pratiche, di studio e di ricerca, mira al rafforzamento delle competenze del personale dei Comuni della Lombardia e degli uffici dell'Amministrazione Regionale in materia di contrasto al riciclaggio finanziario e in materia di prevenzione della corruzione. È infatti rivolto ai dirigenti, funzionari e amministratori delle amministrazioni pubbliche.

"L'obiettivo generale del progetto è l'avvio di un processo di integrazione degli strumenti di contrasto e prevenzione che le pubbliche amministrazioni devono adottare ai sensi delle vigenti normative (D.Lgs. n. 231/2007 e L. n. 190/2012). L'obiettivo specifico del progetto, volto a tradurre operativamente la visione strategica indicata, è il rafforzamento delle competenze del personale dei Comuni della Lombardia e degli uffici dell'Amministrazione Regionale in materia di contrasto al riciclaggio finanziario e in materia di prevenzione della corruzione, attraverso percorsi integrati di formazione, di scambio di buone pratiche, di studio e di ricerca".

I principali risultati attesi del progetto sono:

1. Allineamento delle competenze di base necessarie per adottare strumenti adeguati;
2. Creazione di figure specializzate nell'analisi delle situazioni sospette di riciclaggio;



3. Rafforzamento dell'integrazione delle strategie di prevenzione;
4. Utilizzo e valorizzazione delle banche dati pubbliche, anche grazie all'adozione di soluzioni tecnologiche;
5. Studio di un modello di "HUB" (centro di competenze) in grado di fornire servizi di contrasto al riciclaggio ai piccoli Comuni;
6. Rilascio di modelli di intervento;
7. Diffusione di una cultura amministrativa legata ai sistemi di controllo integrati.

Continuano nei mesi di marzo e aprile 2021 le attività del progetto, che consistono in sessioni di formazione (on-line) e attività di supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e al Gestore Antiriciclaggio.

ANCI sta contemporaneamente avviando i tavoli settoriali (relativi a appalti, polizia locale, contributi, urbanistica, tributi) riservati agli enti che hanno aderito al progetto con lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Apprendere gli schemi di anomalia dei soggetti e delle operazioni che consentono di innescare i processi di segnalazione;
- Promuovere il confronto tra dipendenti di diverse amministrazioni, che gestiscono processi afferenti alle medesime aree di rischio;
- Identificare situazioni anomale realmente presenti all'interno delle amministrazioni, da segnalare al Gestore.

Fonte:



Anci Lombardia



PRIVACY

PARERE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN MERITO AI «PASS VACCINALI» PER ACCEDERE A LOCALI O FRUIRE DI SERVIZI SPECIFICI

Con la programmazione del piano vaccinale anti-Covid-19 si è discusso in merito alla possibilità di utilizzare - tramite soluzioni cartacee o digitali (es. app, ecc.) - l'informazione in merito all'avvenuta vaccinazione o meno, come condizione per usufruire di determinati servizi o accedere a taluni locali.

A differenza di quanto sta accadendo in alcuni Paesi (ad es. Israele), il Garante per la protezione dei dati personali italiano ha ritenuto opportuno intervenire in proposito, ponendo l'attenzione sul rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, l'Autorità Garante ritiene che il dato relativo allo stato vaccinale, considerato un'informazione particolarmente delicata, possa essere trattato solo laddove espressamente previsto da una apposita norma di legge nazionale, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Ulteriori basi giuridiche del predetto trattamento non sono infatti da considerarsi lecite.

Fonte:

 Garante per la protezione dei dati personali

CANCELLAZIONE «SELETTIVA» DEI DATI DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016 (anche solo «GDPR»), il rispetto del trattamento dei dati personali è diventato per il professionista non un semplice adempimento formale, ma un vero e proprio tema da gestire.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è quello relativo alla conservazione dei dati dei clienti presenti all'interno del c.d. «fascicolo digitale», anche dopo la cessazione del rapporto professionale.

A tal proposito, le linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e le linee guida del Consiglio Nazionale Forense hanno validato il criterio civilistico che individua il termine di dieci anni dalla cessazione del rapporto per la conservazione di tali dati ai fini contabili, tributari e antiriciclaggio.

Per quanto riguarda, invece, il processo di cancellazione dei dati, il provvedimento del Garante sulle regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, precisa che potranno essere custoditi per dieci anni solo i dati effettivamente necessari per adempiere ad obblighi normativi in materia fiscale e di contrasto alla criminalità.

Inoltre, tale provvedimento stabilisce che:

- i dati personali trattati dall'investigatore privato possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679;

- deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.

Fonte:

 Garante per la protezione dei dati personali

 Consiglio dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili

 Consiglio Nazionale Forense

SANZIONI DA PARTE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Per la prima volta il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una pubblica amministrazione - nel caso di specie il Ministero dello sviluppo economico - per aver designato il Responsabile della protezione dei dati ed effettuato i relativi adempimenti formali con notevole ritardo, oltre che aver diffuso sul sito web istituzionale informazioni personali di oltre 5mila manager.

Medesimo «trattamento» è stato riservato alla Regione Lazio - per non aver individuato quale Responsabile del trattamento una cooperativa che gestiva le prenotazioni delle prestazioni sanitarie mediante call center regionale invece - con conseguente irrogazione di sanzione amministrativa. La richiamata cooperativa, infatti, individuata come Responsabile del trattamento della Regione Lazio nel gennaio 2019, aveva in realtà trattato dati dei pazienti in modo illecito per un decennio, dal 1999 al 2019, così violando la normativa in materia di trattamento di dati personali ben oltre l'entrata in vigore del GDPR.

Fonte:

 Garante per la protezione dei dati personali

ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA 1/2020 DELLO EDPB SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CONTESTO DEI VEICOLI CONNESSI E DELLE APPLICAZIONI LEGATE ALLA MOBILITÀ

A seguito di consultazione pubblica, sono state adottate le linee guida 1/2020 dello European Data Protection Board (EDPB) al fine di regolare i trattamenti di dati personali effettuati da parte di soggetti interessati (ad es. conducenti, passeggeri, proprietari di veicoli, noleggiatori, ecc.) relativi all'uso non professionale di veicoli connessi e di applicazioni legate alla mobilità.

Fonte:

 European Data Protection Board



GIURISPRUDENZA

DELITTO DI FALSO IN ATTO PUBBLICO E AUTORICICLAGGIO

Nella Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14/01/2021) 24 febbraio 2021, n. 7176, ha trovato conferma che anche un delitto contro la fede pubblica, nel caso di specie la falsità in atti pubblici commessa dal pubblico ufficiale, può essere presupposto del reato di autoriciclaggio ex 638-ter c.p.

La sentenza di legittimità trae origine da una vicenda processuale in cui le falsità commesse dal Pubblico Ufficiale riguardavano atti di decreti di pagamento, utilizzati come strumento di trasferimento di denaro successivamente reimpiegato nelle operazioni di autoriciclaggio. Proprio dalla condotta di falso sui decreti di pagamento infatti, derivava la disponibilità del flusso finanziario motore dell'autoriciclaggio.

I giudici quindi, in tema di violazione delle norme sostanziali relative alle fattispecie delittuose di cui artt. 5 e 25-octies del D.Lgs. 231/2001 e di quelle processuali relative all'obbligo di motivazione dell'ordinanza, affermano che l'esclusione della gravità indiziaria dell'autoriciclaggio va valutata nel merito e non è infatti sufficiente aver fornito una diversa valutazione degli elementi di prova rispetto a quanto prospettato dal ricorrente per escluderne l'applicabilità.

Fonte:

Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 14/01/2021) 24/02/2021, n. 7176

SEQUESTRO DI BENI MOBILI E IMMOBILI IN MATERIA PENALE

La Sezione VI penale della Cassazione con sentenza n. 8349 del 02 marzo 2021, ha posto l'attenzione sulla liceità del sequestro preventivo di tutti i beni aziendali e di tutte le quote e azioni sociali di società diverse, in quanto strumentali a commettere i reati della specie di quello verificatosi.

La vicenda trattata dai Giudici di legittimità deriva dalla presentazione di un ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha confermato il decreto con cui il G.i.p. ha disposto il sequestro preventivo degli interi compendi aziendali, in relazione ai reati contestati di attività organizzate per il traffico di rifiuti e frode in pubbliche forniture.

Il ricorrente richiede l'annullamento del provvedimento, non potendo la mera riconducibilità al medesimo nucleo familiare delle società coinvolte, giustificare la misura ablativa ed aggiunge come l'ablazione avrebbe dovuto, ad ogni modo, essere limitata ai soli mezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti.

La decisione sulla inammissibilità del ricorso viene motivata sottolineando come le società nel loro complesso - comprensive dei mezzi e del personale - siano state adoperate e funzionalmente destinate alla consumazione continuativa e sistematica degli illeciti della «Sicula Trasporti», così da comporre un'organizzazione imprenditoriale unitaria.

Da ultimo, il Collegio di merito ha evidenziato come la commistione delle attività lecite ed illecite e la conseguente impossibilità di isolare i beni strumentali alla realizzazione del delitto da quelli invece funzionali all'attività imprenditoriale lecita, non possa che legittimare il sequestro preventivo dell'intero compendio aziendale e delle quote, in quanto tutte strumentali alla realizzazione del delitto.

Fonte:

Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 10/02/2021) 02/03/2021, n. 8349



REATI SOCIETARI E SEQUESTRO APICALE

La sentenza Cass. Pen., sez. V del 18 febbraio 2021, n. 6391, ha ritenuto errata l'impostazione giuridica secondo cui il principio di sussidiarietà sancito dall'art. 2641 c.c. operi solamente con riferimento al sequestro del profitto nei reati tributari.

Nella fattispecie esaminata dal Supremo Collegio, la parte ricorrente aveva lamentato al Tribunale del riesame la violazione del principio di sussidiarietà ai sensi dell'art. 2641 c.c., in quanto i giudici di merito avevano ritenuto legittimo il sequestro preventivo dei beni di valore equivalente in capo al co-direttore della Banca Popolare di Bari S.p.A. a quelli utilizzati per commettere il reato di false comunicazioni sociali alla Banca d'Italia, senza aver preventivamente verificato la capienza dell'ente indagato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e senza aver esperito nei confronti di quest'ultimo il sequestro in forma diretta dei beni strumentali. Il Tribunale del riesame respinse tale censura, in quanto ritenne che la regola di sussidiarietà, già individuata dalla giurisprudenza di legittimità, concernesse il sequestro del profitto dei reati tributari e non si applicasse per la commissione dei reati societari.

La Corte di Cassazione ha ritenuto errata l'impostazione giuridica seguita dal Tribunale del riesame, in quanto l'art. 2641 c.c. condivide la medesima struttura e formulazione di altre norme presenti nel codice penale e nelle leggi speciali in materia di confisca. Gli Ermellini hanno precisato la funzione delle due fattispecie di confisca disciplinate dall'articolo in commento, fornendo la corretta interpretazione ed applicazione del principio di sussidiarietà.


La confisca "diretta" si dirige verso i beni che presentano una derivazione causale dal reato e che vengono appresi ovunque si trovino, anche se sono detenuti o posseduti o acquistati da terzi, se non sono estranei al reato. Essa ha natura di misura di sicurezza e postula la verifica dell'esistenza di un prezzo, prodotto, profitto del reato o dei beni strumentali e l'individuazione dei beni, delle somme di denaro o delle altre utilità da apprendere.

La confisca di valore o per equivalente, invece, viene in rilievo solo in via subordinata, quando la confisca diretta non sia possibile e riguarda i beni di provenienza lecita, non connessi al reato, che vengono sottoposti a vincolo solo per il controvalore dei beni causalmente collegati al reato. Essa assolve una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile.

Concludendo, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il decreto di sequestro preventivo che presenti una struttura "mista", prevedendo, in parte, la sottoposizione a vincolo a titolo di sequestro diretto e, in parte, a titolo di sequestro per equivalente, a condizione che venga rispettato il principio di sussidiarietà sancito dall'art. 2641 c.c.: la confisca diretta deve essere esperita in via prioritaria rispetto alla confisca di valore.

Fonte:

Cass. pen., Sez. V, Sent. (data ud. 04/02/2021) 18/02/2021 n. 6391



Contatti:
BDO Italia S.p.A.
ras@bdo.it

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel: 02 58 20 1

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in 167 paesi. In Italia BDO è presente con circa 900 professionisti e garantisce la copertura del territorio nazionale.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 29 marzo 2021.

www.bdo.it



BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2021 BDO (Italia) – Flash Info Paper- Tutti i diritti riservati.